

REGOLAMENTO DELLA MOSTRA MERCATO
“IL MERCATINO DELLE CURIOSITÀ”
(Legge Regionale 6 marzo 1997, n.7)

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 76 del 14.12.2009
Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 25.01.2010

Art. 1
TIPOLOGIA DELL'INIZIATIVA

1. Il presente Regolamento disciplina a carattere sperimentale le modalità di svolgimento, ai sensi della L. R. 6 marzo 1997 n. 6, della attività fieristica a rilevanza locale appartenente alla tipologia “mostra - mercato” denominata “Il Mercatino delle Curiosità”.

Art. 2
GESTIONE

1. L'Amministrazione Comunale organizza la mostra mercato curandone la gestione direttamente o affidando la stessa, con apposita convenzione, ad un soggetto esterno, appartenente ad una delle seguenti tipologie:

- ◆ associazioni di artigiani o commercianti
- ◆ associazioni culturali, turistiche e ricreative

Art. 3
CARATTERISTICHE

1. La mostra-mercato si svolge la terza domenica di ogni mese in Piazza Partigiani, come da planimetria allegata, dalle ore 10.00 alle ore 19.00.

2. Gli spazi potranno essere occupati un'ora prima dell'inizio della manifestazione per le operazioni di allestimento e le operazioni di sgombero devono essere ultimate entro due ore dalla fine della mostra.

3. Per esigenze di pubblico interesse, per ordine pubblico o per causa di forza maggiore o per sovrapposizione della giornata di svolgimento della mostra mercato con le fasi di allestimento o di realizzazione di manifestazioni o altri eventi comunali, il Servizio di Polizia Municipale è delegato ad apprestare le necessarie misure correttive.

Art. 4
PARTECIPANTI

1. Possono partecipare alla mostra mercato:

- i commercianti autorizzati su area pubblica
- i commercianti autorizzati su area privata
- gli artigiani
- gli hobbisti, collezionisti, scambisti
- i creatori di opere del proprio ingegno

Art. 5
ALLESTIMENTO ED OCCUPAZIONE DELLE AREE

1. L'allestimento dei banchi è a carico degli espositori.
2. L'assegnatario dello spazio espositivo assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività, ivi compresi i danni arrecati a proprietà pubbliche o di terzi causati nel transito dell'area fieristica e/o nell'occupazione dello spazio assegnato.
3. L'operatore si impegna ad usare, per gli impianti elettrici a servizio del proprio banco, apparecchiature e materiali conformi alle norme vigenti e ad installare detti impianti secondo le prescrizioni di legge senza provocare inquinamenti acustici/ambientali. Resta comunque inteso che lo stesso si assume ogni responsabilità civile e penale per eventuali danni derivanti dall'uso degli impianti.
4. I veicoli adibiti al trasporto della merce o di altro materiale in uso agli espositori possono sostare nello spazio assegnato per l'esposizione soltanto per il tempo necessario al carico e allo scarico, utilizzando per la sosta dei mezzi gli appositi parcheggi messi a disposizione dall'amministrazione.

Art. 6
MERCEOLOGIE AMMESSE

1. Nella mostra – mercato possono essere esposti, scambiati e venduti esclusivamente i seguenti generi merceologici:
 - opere di pittura, scultura e grafica
 - articoli di collezionismo e bricolage
 - oggetti di antichità o di interesse storico archeologico
 - oggetti per la decorazione o l'ornamento dell'ambiente
 - articoli in ferro battuto
 - prodotti in cuoio, pelle e simili
 - tessuti, merletti, ricami, pizzi, biancheria per la casa
 - mobili e illuminazione
 - ceramiche, porcellane, cristallerie
 - giochi usati, modellismo
 - numismatica e filatelia
 - stampe e cartoline
 - articoli di orologeria
 - articoli in vimini, paglia, bambù, midollino
 - vetri e specchi
 - libri, riviste, giornali, altri documenti di stampa, articoli di carta in genere
 - atlanti e mappe
 - manoscritti ed autografi
 - strumenti ottici, macchine fotografiche, strumenti di precisione
 - radio, strumenti musicali, grammofoni, dischi, altri strumenti di riproduzione sonora e comunicazione
 - tappeti, stuoie, arazzi
 - militaria ed onorificenze

- altri piccoli oggetti per collezionismo diffuso
- prodotti alimentari tipici nel rispetto delle disposizioni igieniche – sanitarie vigenti
- varie ed eventuali.

Art. 7
NORMA FINALE

1. Sarà cura dell'Amministrazione Comunale esaminare ogni eventuale modifica delle presenti disposizioni che si rendesse necessaria per una migliore gestione della manifestazione.
2. Di demandare alla Giunta Comunale fino al 25/07/2010 la disciplina meramente esecutiva del presente regolamento, quali la determinazione del dimensionamento degli spazi espositivi, l'eventuale procedura di assegnazione degli stessi, ulteriori determinazioni in merito alle merceologie ammesse.
3. Decorso un anno dalla prima edizione, il Consiglio Comunale valuta l'opportunità di espletare la procedura per il riconoscimento regionale della mostra mercato ai sensi della L.R. 6 marzo 1997, n. 6.